

COMM- TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 134/08/2011

Svolgimento del processo

La Cooperativa INEXODUS SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, rappresentata e difesa come riportato in atti, impugna l'atto di accertamento notificato dal Comune di Sonico il 18.11.2010 - protocollo n. 4206-4/1 del 04.11.2010 - relativo al versamento dell'ICI per l'anno 2006.

Rimasto senza esito il ricorso in autotutela, la ricorrente impugna l'accertamento deducendo che, trattandosi di una ONLUS riconosciuta, deve essere esentata dal pagamento dell'ICI a norma del D.Lgs. n. 207/2001, del D.Lgs. n. 460/1997 e della L. n. 381/1991.

Sostiene che per godere dei benefici ONLUS, tra i quali l'esenzione ICI per gli immobili, "non è necessario qualificare previamente l'ente come non commerciale ai sensi dell'art. 73 TUIR, visto che l'applicazione della disciplina ONLUS determina, di per sé, la decommercializzazione dell'ente."

Illustra che l'attività svolta risponde alle finalità dell'atto costitutivo e dello Statuto, affermando che la stessa è improntata al raggiungimento degli scopi mutualistici per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale; conclude chiedendo di dichiarare nullo l'atto impugnato condannando il Comune al pagamento delle spese legali.

L'Ente locale, costituitosi in giudizio, evidenzia in primo luogo che nessuna norma tra quelle citate dalla ricorrente prevede l'esenzione delle ONLUS dall'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in quanto per tale beneficio deve essere adottata una specifica deliberazione che preveda la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza (art. 21 del D. Lgs n. 460/1997).

Evidenziato che l'accertamento non contesta la qualificazione della ricorrente come ONLUS o lo scopo statutario relativo allo svolgimento di attività socio-assistenziali, il Comune afferma che l'atto impugnato è stato emesso in quanto la ricorrente è proprietaria di un fabbricato al quale è stata attribuita una rendita catastale e per il quale è stato riscontrato l'omesso versamento dell'imposta comunale sugli immobili.

La Commissione udite le parti in contraddittorio e presa visione della documentazione prodotta osserva, in primo luogo che per le associazioni che hanno ottenuto la qualifica di ONLUS il problema relativo al pagamento dell'ICI per i locali di proprietà ove esercitano la loro attività è regolato dall'art. 21 del D.Lgs n. 460/1997. Tale disposizione prevede che i Comuni "possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti"; di conseguenza la particolare agevolazione non scatta automaticamente, ma dipende dal potere discrezionale del Comune competente.

Per quanto esposto il Collegio, preso atto che il Comune di Sonico non ha deliberato agevolazioni relative al pagamento dell'ICI per l'anno 2006, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.

P.Q.M.

respinge il ricorso. Spese compensate.